



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.539 del Reg. Data 30-12-2020	Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE AUTONOMIE - N. 18/SEZAUT/2018/QMIG DEL 30/07/2018. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2020.
---	--

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- Con propria determinazione n°539 del 30/12/2020 questo Ufficio prendeva atto del recente principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n°18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/07/2018, in materia di diritti di rogito spettanti sia ai segretari comunali di fascia C che ai segretari comunali di fascia A e B negli enti privi di figure dirigenziali, il quale testualmente recita:
“In riforma del primo principio di diritto espresso nella deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n°90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n°114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;
- la predetta deliberazione era stata emessa per riformare il principio di diritto precedentemente sancito dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015 in base al quale i diritti di rogito competevano solo ai segretari di fascia C e con la quale era stato altresì stabilito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dovevano intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;
- Era scaturito, dopo la suddetta deliberazione n°21/2015, un complesso e non uniforme assetto interpretativo in ordine alle modalità di pagamento dei diritti di rogito, che vedeva, da un lato, la Magistratura del Lavoro (*sentenza Tribunale Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017, Tribunale di Ancona n°65 del 21/02/2018, Tribunale di Ancona n° 66 del 21/02/2018*) e la Corte dei Conti del Veneto (*deliberazione n°400 del 18/10/2018*) schierate in favore dell'importo netto da corrispondere al Segretario comunale e, dall'altro lato, la Corte dei Conti della Campania (*deliberazione n°95 del 18/04/2019*) e della Lombardia (*n°366/2018/PAR*) schierate in favore della corresponsione dei diritti di rogito al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;
- Veniva quindi condivisa dalla scrivente Responsabile, con la determinazione n°539/2020 sopra richiamata, l'interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, stabilendo, in via cautelativa, di erogare i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale al lordo degli oneri previdenziali ed Irap e riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si dovesse giungere in futuro ad una definitiva risoluzione del contrasto interpretativo in tal senso;

Considerato che

- con provvedimento sindacale n. 7 del 07/05/2015 il dott. Caropreso Luigi è stato nominato segretario comunale presso la sede convenzionata tra i Comuni di Maltignano e Pedaso con decorrenza 11/05/2015 e che a tutt'oggi, previa proroga della predetta convenzione avvenuta in data 30/09/2019, svolge tale incarico;
- il Comune di Maltignano, secondo quanto stabilito dalla convenzione, è il Comune Capofila e che pertanto tutti i provvedimenti inerenti la posizione giuridica ed economica del Segretario Comunale sono adottati dal Sindaco del Comune di Maltignano;
- in questo Comune, così come in quello convenzionato di Pedaso, non ci sono dipendenti con qualifiche dirigenziali;

Ritenuto quindi con il presente atto, alla luce del recente principio di diritto, di poter quantificare ed impegnare la spesa relativa ai diritti di rogito per contratti stipulati in forma pubblica dal Segretario comunale della sede convenzionata Maltignano-Pedaso nel corrente anno 2020;

Considerato che

- dal 01/01/2020 ad oggi sono stati rogati dal Segretario Comunale Dott. Luigi Caropreso n. 1 contratti in forma pubblica,
- i diritti di rogito riscossi ammontano ad 673,89 euro;
- che detto importo, sommato a quello riscosso dal comune convenzionato di Pedaso, non dovrà superare, ai fini della sua liquidazione, la soglia del quinto dello stipendio del Segretario in godimento per l'anno 2020;

Dato atto che la spesa di € 673,89 trova capienza al Cap. 76 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare la suddetta somma, regolarmente incassata al Cap. 260 del bilancio di previsione 2020/2022 (O.I. n°330 del 14/09/2020);

Accertato preventivamente che il crono-programma di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 26 del 09/05/2020 e ss.mm.ii., con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2020/2022);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 19 del 30/12/2020;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE ATTO che per il periodo dal 01/01/2020 ad oggi sono stati rogati in forma pubblica, in nome e per conto del Comune di Maltignano, a cura del Segretario Comunale dott. Caropreso Luigi, n. 1 contratti per i quali sono stati riscossi diritti di segreteria/rogito per 673,89 euro;

DI DARE ATTO che, in base al nuovo principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie nella deliberazione n°18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/07/2018, il comune di Maltignano è tenuto a rimborsare al Segretario Comunale i diritti di rogito incassati nel 2020 pari a 673,89 euro e che gli stessi, in base alla deliberazione della Sezione Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04/06/2015, verranno rimborsati al lordo degli oneri previdenziali e dell'Irap;

DI DARE ATTO, tuttavia, fin da ora che la somma di 673,89 euro, unitamente a quella riscossa dal comune convenzionato di Pedaso, non dovrà superare, ai fini della sua liquidazione, il limite del quinto dello stipendio in godimento nel 2020 dal segretario comunale;

DI IMPEGNARE al Cap. 76 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, nelle more della predetta verifica, la somma di € 673,89 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale Dott. Caropreso Luigi al lordo degli oneri previdenziali ed Irap (O.I. n°330 del 14/09/2020 – Capitolo 260/Entrata);

DI DARE ATTO che è stato accertato preventivamente che il crono-programma di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL;

DI RINVIARE la liquidazione dei diritti di rogito nei confronti del Segretario Comunale alla positiva verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio in godimento;

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione

Diventa esecutiva, la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola D'Emidio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 31/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
N°364	31/12/2020	673,89 €	76		2020

Data 31/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 258 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 08-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola